

Polizza garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

La tua polizza

Numero 506066407

Contraente RIP TECHNOLOGY PROVIDER S.R.L.

La tua Agenzia

Agenzia FROSINONE MARITTIMA
VIA MARITTIMA 134, 03100 FROSINONE
Telefono 0775 210655 - Fax 0775 852037
E-mail frosinone1@ageallianz.it

Area Personale

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

01K 00005060664073



Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Condizioni di assicurazione
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Polizza

Polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 - SCHEDA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31

Garante

Garanzia fideiussoria n. **506.066.407**

Garante Allianz S.p.A.
Piazza Tre Torri, 3 CAP 20145 Milano Prov. MI
Agenzia **FROSINONE MARITTIMA - 701000**
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
Autorizzazione Provv.lvass del 21.12.2005 n. 2398
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320
PEC *cauzioni@pec.allianz.it*

Contraente

RIP TECHNOLOGY PROVIDER S.R.L.
VIA PIETRA SANTA MARIA 19 - 03039 SORA(FR)
C.F. / P.IVA 01818290601 01818290601
PEC INFO@PEC.RIPSUDTLC.IT

Stazione Appaltante

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO

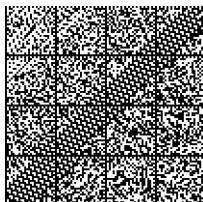
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO

Citta': JESI
Via: VIALE VERDI, 29
CAP: 60035
Prov: AN
C.F./P.IVA: C.F 91017970426
PEC ani84000g@pec.istruzione.it

Descrizione opera / servizio / fornitura: **GARANZIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA FORNITURA TRAMITE TRATTATIVA MEPA N.**

4451677 DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO NELL'AMBITO DEL PNRR -D.M. 66/2023 -COD PROGETTO

M4C112.1-2023-1222-P-36450-Titolo "THE FUTURE STARTS NOW" CIG: B2269D5C1A CUP H44D23003870006



01K 00005060664073



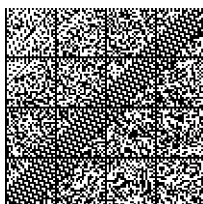
Polizza n. 506066407

Polizza

Luogo di esecuzione: **JESI(AN)**Costo aggiudicazione: **euro 28.727,54 (euro ventottomilasettecentoventisette/54)**Ribasso **0,00** % astaSomma garantita: **euro 1.436,38 (euro millequattrocentotrentasei/38)****5,00** % del costo dell'opera

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante
Allianz S.p.A.Emessa in tre copie ad un solo effetto il **11/09/2024**

01K 00005060664073



Polizza n. 506066407

Polizza

Schema tipo 1.2. (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

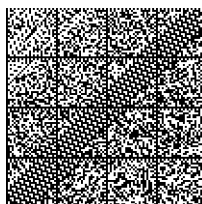
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;



01K 00005060664073



Polizza n. 506066407

Polizza

- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

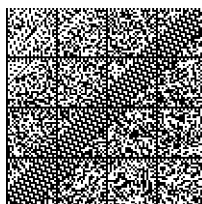
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Si precisa quanto segue:

I riferimenti al d.m. 19 gennaio 2018 n. 31 sono sostituiti da: Decreto 16 settembre 2022, nr. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante sono integrate dal seguente articolo:

Sanzioni internazionali



Polizza n. 506066407

Polizza

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

L'art. 5 viene sostituito dal seguente:

Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso

Si precisa che la presente garanzia viene prestata ai sensi del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e a tale disciplina conformata.

La validità della presente polizza può essere verificata sul sito istituzionale www.allianz.it selezionando "verifica validità garanzia fideiussoria per la partecipazione alla procedura art. 106 D.Lgs 31 marzo 2023 nr. 36"

